

**Piano di razionalizzazione delle società**

**partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## **I - Introduzione generale**

### **1. Premessa**

Dopo il *“Piano Cottarelli”*, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un *“processo di razionalizzazione”* che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali devono avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### **2. Piano operativo e rendicontazione**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

### **3. Attuazione**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base

di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

1. le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
2. 1  
e minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge <sup>68/2014</sup> di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II - Le partecipazioni dell'ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il comune di Palù (VR) partecipa al capitale delle seguenti società:

1. ESA-Com. S.p.A. con una partecipazione del 0,50%. Tale partecipazione societaria è oggetto del presente Piano;

Per completezza e a solo titolo ricognitivo si precisa che il Comune di Palù partecipa altresì ai seguenti enti, consorzi, ecc:

CONSIGLIO DI BACINO DELLAATO VERONESE – L'autorità d'Ambito (AATO) è stata soppressa e con L.R. n. 17 del 27 aprile 2012 le relative funzioni sono state trasferite al Consiglio di Bacino dell'AATO Veronese. Trattasi di Ente pubblico che ha il compito di governare il Servizio Idrico Integrato dei Comuni Veronesi, tra i quali Palù;

ACQUE VERONESI scarl – società consortile a capitale interamente pubblico alla quale partecipa la quasi totalità dei Comuni Veronesi, tra i quali Palù. Alla stessa l'AATO Veronese ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato;

CEV – Consorzio Energia Veneto – consorzio per acquisto energia. Essendo dette entità “forme associative” previste da apposite disposizioni di legge o costituite ai sensi del Capo V del Titolo II del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) non sono oggetto del presente Piano.

CONSORZIO SVILUPPO VERONESE in liquidazione avvenuta con assemblea del 25.07.2014, (visura camerale depositata agli atti)

### III – Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 1. ESA-Com. S.p.A. (Eco Servizi Ambientali Comunali S.p.A.)

La Società ESA-Com. S.p.A. è interamente partecipata da Comune di PALU' per lo 0,50 % e per la rimanente partecipazione azionaria da altri 18 Comuni e n. 2 società AMIA S.p.A. e CAMVO S.p.A. partecipate da Enti Locali, di seguito si riporta prospetto riepilogativo quote azionarie:

<b>Socio</b>	<b>Numero azioni</b>	<b>Valore nominale azioni/quote</b>	<b>% Quota</b>
Amia S.p.A.	41.600	€ 41.600,00	40,00%
Camvo S.p.A.	48.258	€ 48.258,00	46,40%
Comune di Trevenzuolo	2.702	€ 2.702,00	2,60%
Comune di Terrazzo	1.040	€ 1.040,00	1,00%
Comune di Angiari	1.040	€ 1.040,00	1,00%
Comune di Casaleone	1.040	€ 1.040,00	1,00%
Comune di Isola della Scala	1.040	€ 1.040,00	1,00%
Comune di Oppeano	942	€ 942,00	0,91%
Comune di Belfiore	942	€ 942,00	0,91%
Comune di Vigasio	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Nogara	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Nogarole Rocca	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Salizzole	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Roverchiara	520	€ 520,00	0,50%
Comune di San Pietro di Morubio	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Gazzo Veronese	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Sorgà	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Concamarise	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Palù	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Erbè	98	€ 98,00	0,09%
Comune di Isola Rizza	98	€ 98,00	0,09%
<b>Totale</b>	<b>104.000</b>	<b>€ 104.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Data di costituzione: 26 luglio 2000 – atto del Notaio Dott. Lucio Lombardi, notaio in Isola della Scala – rep. n. 61631

Durata: 31 dicembre 2030

Oggetto Sociale: La Società ha la finalità di gestire servizi pubblici locali a rilevanza economica con la modalità in house ed ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o a mezzo di terzi di servizi in materia ambientale.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

**Per i seguenti Soci si elencano i rappresentanti delle amministrazioni comunali all'interno della scrivente Società:**

**Numero degli amministratori: 3**

a) **Situazione dal 27.05.2010 al 22.05.2013**

<i>Comune o Ente Socio</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Carica ricoperta</i>	<i>Compenso lordo annuo PREVISTO</i>	<i>Decorrenza della carica</i>	<i>Scadenza della carica</i>
<b>Comune di Oppeano</b>	<i>Caucchioli Pietro</i>	Presidente CdA	€ 18.000,00	27/05/2010	22/05/2013
<b>Comune di Terrazzo</b>	<i>Ziviani Mauro</i>	Consigliere	€ 12.000,00	27/05/2010	22/05/2013
<b>Comune di Vigasio</b>	<i>Mantovani Giovanni</i>	Consigliere	€ 12.000,00	27/05/2010	22/05/2013

b) **Situazione dal 22.05.2013**

<i>Comune o Ente Socio</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Carica ricoperta</i>	<i>Compenso lordo annuo PREVISTO</i>	<i>Decorrenza della carica</i>	<i>Scadenza della carica</i>
<b>Nessuno</b>	<i>Dusi Maurizio</i>	Presidente CdA	€ 12.600,00	22/05/2013	Approvazione Bilancio al 31.12.2015
<b>Comune di Nogara</b>	<i>Deluca Anna (*)</i>	Consigliere	€ 6.000,00	22/05/2013	Approvazione Bilancio al 31.12.2015
<b>CAMVO Spa</b>	<i>Spezzoni Serena Teresa (*)</i>	Consigliere	€ 6.000,00	22/05/2013	Approvazione Bilancio al 31.12.2015



**(\*) per gli amministratori indicati dall'asterisco, si informa che il compenso viene versato all'Ente Locale e alla Società di cui sono dipendenti.**

**Numero di dipendenti:**

DIPENDENTI	al 31/12/2013	al 31/12/2012	al 31/12/2011	al 31/12/2010
Dirigenti	1	1	1	1
Quadri	0	0	0	0
Impiegati	11	11	11	11
Operai	50	43	42	48
<b>TOTALE</b>	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>60</b>

Numero di dipendenti medi a tempo determinato: 1

Si specifica che la società fa ricorso al mercato del lavoro da agenzie, al cui personale viene garantito il trattamento previsto dal CCNL Fise Assoambiente il numero medio dei somministrati per picchi di raccolta nel periodo primaverile ed estivo, sostituzione ferie e malattia è di circa 15 unità.

**DATI ECONOMICI**

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società ESA-Com. S.p.A. :

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
293.425	279.550	572.562

Fatturato		
2011	2012	2013
9.057.892	9.442.565	10.040.051

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	1.172.963	1.070.854	995.530
C) Attivo circolante	3.403.016	3.543.824	4.286.528
D) Ratei e risconti	54.743	88.321	101.394

<b>Totale Attivo</b>	<b>4.630.722</b>	<b>4.702.999</b>	<b>5.383.452</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Patrimonio netto	832.790	1.112.340	1.684.902
B) Fondi per rischi ed oneri	865.404	1.154.375	1.175.175
C) Trattamento di fine rapporto	339.278	372.400	16.623
D) Debiti	2.590.724	2.062.282	2.102.222
E) Ratei e Risconti	2.526	1.602	4.531
<b>Totale Passivo</b>	<b>4.630.722</b>	<b>4.702.999</b>	<b>5.383.452</b>

<b>Conto Economico</b>			
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Valore della produzione	9.057.892	9.443.565	10.040.051
B) Costi di produzione	8.222.690	8.806.933	9.082.630
<b>Differenza</b>	<b>835.202</b>	<b>636.632</b>	<b>957.421</b>
C) Proventi e oneri finanziari	-53.422	-48.034	-54.920
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-64.461	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	-17.565	-20.703	60.060
<b>Risultato prima delle</b>	<b>699.754</b>	<b>567.895</b>	<b>962.562</b>
Imposte	-406.329	-288.345	-390.000

<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>293.425</b>	<b>279.550</b>	<b>572.562</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------

Il c.611 della suddetta normativa stabilisce alcuni criteri di analisi atti al conseguimento degli obiettivi indicati dal legislatore:

*“611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, **gli enti locali**, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, **avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:***

- a) **eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) **soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti**;*
- c) **eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni**;*
- d) **aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica**;*
- e) **contenimento dei costi di funzionamento**, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”*

Come ben noto ESA-Com. S.p.A. e S.I.V.E. s.r.l. hanno avviato un percorso di aggregazione societaria, mediante un'operazione di fusione per incorporazione, che porterà, **se approvata dai rispettivi organi sociali**, alla costituzione di un'azienda di rilevante importanza per lo svolgimento del servizio raccolta rifiuti nel bacino rifiuti “Verona Sud”.

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 rafforzano in linea di massima la sostenibilità dell'operazione di integrazione in corso.

Dal nuovo quadro giuridico infatti emerge un sempre maggiore favor del Legislatore nei confronti di operazioni che comportino la riduzione del numero di società a partecipazione pubblica aventi in

particolare ad oggetto la gestione di SPL di rilevanza economica, tra cui esplicitamente anche le gestioni del servizio rifiuti.

Sul punto le disposizioni di maggior impatto per l'operazione in corso appaiono essere due:

- ❖ **l'art. 1 comma 609 della Legge di Stabilita'** che ha modificato l'art. 3 - bis del DL 138/2011, in particolare nella parte in cui:
- stabilisce il **mantenimento delle gestioni in essere fino alle scadenze previste, a fronte di operazioni societarie di successione (in via universale o parziale) anche in caso di acquisizione o fusione societaria**, sempre che vi sia il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente.

Sul punto si deve tenere presente che il potere di accertamento della persistenza dei criteri qualitativi e della permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario delle gestioni, anche al fine di procedere alla **rideterminazione delle scadenze di tutte o alcune delle concessioni in essere, viene attribuito agli Enti di governo degli Ambiti o ai bacini territoriali ottimali e non ai singoli EE.LL.**

❖ **l'art. 1, commi 611-616 della citata Legge di Stabilita'**, ove è disposto che gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, **anche tenendo conto di alcuni criteri tra i quali - nel caso di specie - risultano di particolare rilievo:**

- quello di cui alla lett.c), relativo all' **"eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni"**;
- quello di cui alla lett. d) relativo all' **"aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica"**.

In relazione alle nuove norme sopra riportate, l'operazione di fusione per integrazione ipotizzata nell'ambito della Bassa Veronese appare dunque in linea con le finalità perseguite.

Occorre poi sottolineare che il nuovo art. 1 comma 612 della L. di Stabilità 2015 prevede l'obbligo per i **Sindaci** di definire e approvare, **entro il 31 marzo 2015**, un **Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute**, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Al riguardo preme ricordare alle SS.VV. che già in data 24 giugno 2013 l'Assemblea del Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto e in seguito l'Assemblea dei Soci di ESA-Com. S.p.A. hanno approvato uno studio di fattibilità contenente le linee guida per l'attuazione di un progetto di aggregazione territoriale fra società SPL in house che svolgono il servizio di raccolta nel territorio nella bassa veronese.

Dall'aggregazione si otterrebbe infatti:

a) una società di dimensioni più significative , che costituirebbe nel breve periodo il naturale interlocutore privilegiato per il Consiglio di bacino qualora si confermasse la possibilità di mantenimento dell'assegnazione in-house del servizio integrato di igiene urbana;

b) una tale società, rafforzata nella struttura e nell'organizzazione rispetto alle attuali, si presenterebbe ben più competitiva ad un'eventuale procedura aperta per l'affidamento del servizio sull'intero ambito ottimale.

Come descritto nello studio di fattibilità ,”..... si stima quindi che dall'aggregazione di ESA-COM e SIVE sia possibile conseguire nell'effettuazione del servizio integrato di igiene urbana sul medesimo bacino attualmente servito un contenimento dei costi stimato pari al 3%. Tale valore non considera un ulteriore recupero di produttività ed efficienza che si concretizzerebbe in un miglioramento del servizio reso all'utente. Dal punto di vista strategico, l'aggregazione consentirebbe di mantenere la centralità del ruolo delle singole Amministrazioni Comunali per il controllo del servizio sul proprio territorio, anche in una possibile evoluzione di aggregazioni su ambiti di maggiore estensione.”

In successivi incontri l'organo amministrativo della società ha continuato ad informare il CICC sugli sviluppi del progetto e più precisamente in data:

#### **4 novembre 2013 Comitato Intercomunale Controllo Congiunto**

“Relazione del Presidente in riferimento al percorso di aggregazione societaria ESA-Com./S.I.V.E./Bovolone Attiva”;

#### **16 dicembre 2013 Comitato Intercomunale Controllo Congiunto**

“Progetto per l'integrazione delle Società Pubbliche e Ambientali dell'ambito Verona SUD: criteri e indirizzi”

#### **18 novembre 2014 Comitato Intercomunale Controllo Congiunto**

“Aggregazione Societaria ESA-Com. Spa/S.I.V.E. S.r.l. - Presentazione bozza progetto”;

## **10 marzo 2015 Comitato Intercomunale Controllo Congiunto**

“Analisi progetto di aggregazione SIVE srl // ESA Com. S.p.A. relazione sulle attività svolte dal gruppo di lavoro incaricato dell’analisi di approfondimento del progetto con focus nei rapporti fra soci Enti Locali (Comuni) e Camvo s.p.a. (società partecipata da Enti Locali)”;

La regione Veneto con DGR n. 13 del 21 gennaio 2014, in attuazione dell’art. 3, c.3 della LR n. 52 del 31 dicembre 2012, ha individuato i Bacini Territoriali Ottimali (BTO) per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello provinciale, inserendo il Comune nel bacino denominato “Verona Sud” unitamente ad altri 39 comuni della provincia di Verona.

In attuazione di quanto stabilito dalla LR n. 52/2012 La Giunta Regionale ha poi approvato con provvedimento n. 1117 del 01/07/2014 lo schema di convenzione per la costituzione ed il funzionamento dei consigli di Bacino, schema di convenzione approvata dal Consiglio Comunale di questo comune in data 01.12.2014 deliberazione n.38 .

Il mantenimento della partecipazione societaria di questo Comune in ESA-Com. S.p.A. è indispensabile anche nell’ottica futura di gestione del servizio sul territorio del Bacino Territoriale Ottimale Verona Sud, al quale compete l’organizzazione e le modalità di affidamento del servizio.

Palù 23.03.2015

IL SINDACO  
(Francesco Farina)